


## DECRETO "SOSTEGNI"

# Contributi a fondo perduto, cartelle e proroghe: le novità del decreto "Sostegni"

di Paolo Duranti | 22 MARZO 2021



È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l'atteso [decreto "Sostegni"](#), contenente nuove importanti misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale e l'annullamento delle cartelle entro i 5 mila euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali, nonché lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure di carattere fiscale.

## Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

<p>CONTRIBUTO a FONDO PERDUTO</p> <p>Art. 1</p>	<p><b>Soggetti ammessi</b> Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• producono reddito agrario ex <a href="#">art. 32</a> del Tuir.</li> </ul> <p><b>Soggetti esclusi</b> Il contributo non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;</li> <li>• ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto;</li> <li>• agli enti pubblici di cui all'<a href="#">art. 74</a> del Tuir;</li> <li>• agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'<a href="#">art. 162-bis</a> del Tuir.</li> </ul> <p><b>Enti non commerciali</b> Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.</p> <p><b>Condizioni</b> Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.</p>
---	--

**⚠ Attenzione**

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

**Ammontare del contributo**

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO	PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00	60%
OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00	50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00	40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00	30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00	20%

**⚠ Attenzione**

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

**Importi minimo e massimo del contributo**

LIMITI STABILITI dalla NORMA	
IMPORTO MASSIMO	€ 150.000,00
IMPORTO MINIMO	Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

**Caratteristiche del contributo**

Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

**Procedura**

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.


Per l'erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un'apposita


richiesta all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex [art. 3, comma 3](#), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L'istanza dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**Modalità di erogazione del contributo, sanzioni e controlli**

Si applica l'art. 25, [commi da 9 a 14](#), del decreto "Rilancio" ([D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modifiche dalla [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#)).

	<p><b>Abrogazioni</b></p> <p>È stato abrogato il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, <a href="#">commi 14-bis e 14-ter</a>, del decreto "Ristori" (<a href="#">D.L. 28 ottobre 2020, n. 137</a>, convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 18 dicembre 2020, n. 176</a>), a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.</p> <p>Il contributo a fondo perduto, di cui all'<a href="#">art. 59, comma 1</a>, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.</p>
REGISTRI IVA e COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PRECOMPILATE Art. 1	Viene rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021 l'avvio sperimentale del processo di predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate ( <a href="#">art. 4, comma 1</a> , D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE Art. 1	A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva ( <a href="#">art. 4, comma 1-bis</a> , D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
AIUTI di STATO Art. 1	<p>Sono state disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.</p> <p>L'intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero l'effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.</p>
LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Art. 3	Il decreto stanziava ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20 (I0002020123000178ar2019ac020a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021).
PROFESSIONISTI – REDDITO di ULTIMA ISTANZA Art. 13	Stanziate ulteriori 10 milioni di euro per il "Fondo per il reddito di ultima istanza", di cui all' <a href="#">art. 44</a> del decreto "Cura Italia" ( <a href="#">D.L. 17 marzo 2020, n. 18</a> , convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 24 aprile 2020, n. 27</a> ). La misura è volta a garantire il riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al <a href="#">D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509</a> e al <a href="#">D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103</a> .

<p>TERMINI di VERSAMENTO - SOSPENSIONE</p> <p>Art. 4</p>	<p>Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli <a href="#">29</a> e <a href="#">30</a> del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 30 luglio 2010, n. 122</a>.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.</p> <hr/> <p>Tale sospensione è prevista dall'<a href="#">art. 68</a> del decreto "Cura Italia" (<a href="#">D.L. 17 marzo 2020, n. 18</a>, convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 24 aprile 2020, n. 27</a>).</p>
<p>"ROTTAMAZIONE- TER" e "SALDO e STRALCIO"</p> <p>Art. 4</p>	<p>Differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate - in scadenza nel 2020 - relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla "rottamazione-ter" (artt. <a href="#">3</a> e <a href="#">5</a>, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. <a href="#">Legge 17 dicembre 2018, n. 136</a>);</li> <li>• al "saldo e stralcio" (<a href="#">art. 1, commi 190 e 193</a>, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019).</li> </ul> <p>Differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate - in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 - relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla "rottamazione-ter" (artt. <a href="#">3</a> e <a href="#">5</a>, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. <a href="#">Legge 17 dicembre 2018, n. 136</a>);</li> <li>• al "saldo e stralcio" (<a href="#">art. 1, commi 190 e 193 (l0002018123000145an0001a)</a>, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019).</li> </ul> <p><b>"Tolleranza" di 5 giorni</b></p> <p>I versamenti sono validi se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.</p>
<p>CARTELLE - PROROGA dei TERMINI di NOTIFICA</p> <p>Art. 4</p>	<p>Con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021<sup>(*)</sup>, si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'<a href="#">art. 19, comma 2</a>, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;</li> <li>• la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.</li> </ul> <p>(*) Nonchè, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all'<a href="#">art. 157, comma 3</a>, lettere a), b) e c), del decreto "Rilancio" (<a href="#">D.L. n. 34/2020</a>).</p>
<p>PIGNORAMENTI su STIPENDI e PENSIONI</p> <p>Art. 4</p>	<p>Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'<a href="#">art. 152, comma 1, primo periodo</a>, del decreto "Rilancio" (<a href="#">D.L. n. 34/2020</a>), relativo ai pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni.</p>
<p>ATTI PREGRESSI</p> <p>Art. 4</p>	<p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.</p>

<p>“CONDONO” delle CARTELLE</p> <p>Art. 4</p>	<p>Previsto l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, (*) relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle persone fisiche che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;</li> <li>• ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.</li> </ul> <p><b>Ambito applicativo</b> La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (per le esclusioni, v. sotto).</p> <p><b>Attuazione della norma</b> È affidata ad un apposito decreto del Mef.</p> <p><b>Sospensioni</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;</li> <li>• i relativi termini di prescrizione.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b> Lo stralcio non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai debiti relativi ai carichi di cui all'<a href="#">art. 3, comma 16</a>, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;</li> <li>• alle risorse proprie tradizionali UE;</li> <li>• all'Iva all'importazione.</li> </ul> <p>(*) Anche se ricompresi nelle definizioni di cui all'<a href="#">art. 3</a> del D.L. n. 119/2018, all'<a href="#">art. 16-bis</a> del D.L. n. 34/2019 e all'<a href="#">art. 1, commi da 184 a 198</a>, della Legge n. 145/2018.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'<a href="#">art. 4</a> del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.</p> <hr/>
<p>COMUNICAZIONI di IRREGOLARITÀ 2017 e 2018 – DEFINIZIONE AGEVOLATA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex <a href="#">art. 36-bis</a> del D.P.R. n. 600/1973 e <a href="#">art. 54-bis</a> del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018.</p> <p><b>Soggetti interessati</b> Soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.</p> <p><b>Definizione agevolata</b> Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.</p> <p><b>Omesso versamento</b> La definizione agevolata non produce effetti.</p>

<p>CRISI d'IMPRESA - RINVIO SEGNALAZIONI di ALLERTA IVA dell'AGENZIA ENTRATE</p> <p>Art. 5</p>	<p>Viene differito di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, <a href="#">comma 7</a>, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo <a href="#">comma 7</a>, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (differita al 1° settembre 2021 ai sensi dell'<a href="#">art. 5</a> del D.L. n. 23 del 2020).</p> <p>Per effetto di tale slittamento, i primi inadempimenti che potranno essere segnalati da parte delle Entrate saranno quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023.</p>
<p>IMPOSTA sui SERVIZI DIGITALI - WEB TAX</p> <p>Art. 5</p>	<p>Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta al 30 giugno di ciascun anno (<a href="#">art. 1, comma 42</a>, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019).</p> <p><b>Periodo transitorio</b> Il tributo dovuto per il 2020 potrà essere versato entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021), mentre la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).</p>
<p>FATTURE ELETTRONICHE - CONSERVAZIONE</p> <p>Art. 5</p>	<p>Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, previsto dall'art. 3, <a href="#">comma 3</a>, del D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'<a href="#">art. 7, comma 4-ter</a>, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.</p> <p>Vengono quindi concessi tre mesi in più per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso. Il nuovo termine viene fissato al 10 giugno 2021.</p>
<p>CERTIFICAZIONE UNICA - PROROGA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stese agli interessati.</p>
<p>INVIO DATI ONERI DEDUCIBILI e DETRAIBILI - PROROGA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.</p>
<p>DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - RINVIO</p> <p>Art. 5</p>	<p>Rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>BOLLETTE ELETTRICHE</p> <p>Art. 6</p>	<p>Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà con propri provvedimenti la riduzione delle spese relative alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p>

<p>TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT – LAVORATORI STAGIONALI - INDENNITÀ</p> <p>Art. 10</p>	<p>La norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli <a href="#">15</a> e <a href="#">15-bis</a> del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subire ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico;</li> <li>• in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile 2021.</li> </ul>
<p>FONDO per il SOSTEGNO delle ATTIVITÀ ECONOMICHE</p> <p>Art. 26</p>	<p>Il decreto-legge prevede l'istituzione per il 2021 di un fondo di 200 milioni di euro, da destinare alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tali importi saranno suddivisi tra le Regioni e le Province autonome.</p>
<p>IMPRESSE di PUBBLICO ESERCIZIO - CANONE</p> <p>Art. 30</p>	<p>Prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico di cui all'<a href="#">art. 1, commi 816</a> e seguenti, della <a href="#">Legge 27 dicembre 2019, n. 160</a> (legge di Bilancio 2020). La misura interessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le occupazioni effettuate da imprese di pubblico esercizio, di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287. Esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione;</li> <li>• le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale.</li> </ul>
<p>OCCUPAZIONE di SUOLO PUBBLICO</p> <p>Art. 30</p>	<p>Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall'art. 9-ter, <a href="#">commi 4 e 5</a>, del decreto "Ristori" (<a href="#">D.L. 28 ottobre 2020, n. 137</a>, convertito con modifiche dalla <a href="#">Legge 18 dicembre 2020, n. 176</a>).</p>
<p>MONTAGNA - TURISMO INVERNALE</p> <p>Art. 2</p>	<p>Istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, da ripartire tra le Regioni e Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel 2019 nei Comuni classificati dall'Istat delle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni con vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.</p>
<p>TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA</p> <p>Art. 36</p>	<p>Viene incrementato di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'<a href="#">art. 89</a> del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p> <p>Incrementato di 120 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all'art. 183, <a href="#">comma 2</a>, del D.L. n. 34/2020, che viene limitato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, con esclusione del settore delle fiere e dei congressi in considerazione del trasferimento delle relative competenze in materia al neo-istituito Ministero per il turismo.</p> <p>Incremento per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, <a href="#">comma 3</a>, del D.L. n. 34/2020, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.</p>

<p>GRANDI IMPRESE in CRISI – PRESTITI AGEVOLATI</p> <p>Art. 37</p>	<p>È istituito un fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200 milioni di euro, al fine di consentire alle grandi imprese, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica causata dal Covid-19, di proseguire l'attività.</p> <p>Tramite il Fondo vengono concessi aiuti, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della normativa dell'Unione europea. Si tratta delle imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria. Sono escluse le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.</p>
<p>FIERE</p> <p>Art. 38</p>	<p>Viene incrementato di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per l'internazionalizzazione, a sostegno degli eventi fieristici di rilievo internazionale per le finalità di cui all'art. 91, comma 3, secondo periodo, del <a href="#">D.L. 14 agosto 2020, n. 104</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 13 ottobre 2020, n. 126</a>.</p> <p>Istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.</p> <p>È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.</p>
<p>AGRICOLTURA – PESCA – ACQUACOLTURA</p> <p>Art. 39</p>	<p>Viene incrementato a 300 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'<a href="#">art. 1, comma 128</a>, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>

#### Riferimenti normativi:

- [Decreto-legge "Sostegni" - Testo bollinato](#)

ISSN: 2612-2928



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail [info@cesimultimedia.it](mailto:info@cesimultimedia.it)

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744


**Privacy e Cookie Policy** - Codici ISSN



**EMERGENZA CORONAVIRUS**

# D.L. "Sostegni": le novità in tema di ammortizzatori sociali, licenziamenti e contratti a termine

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 22 MARZO 2021



“Operazione da 32 miliardi per sostenere le imprese, il lavoro e la lotta alla povertà”. Le parole del premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 nella cui sede è stato approvato il testo del D.L. “Sostegni”.

Numerose come sempre le novità a favore delle imprese e dei lavoratori. In particolare, vengono introdotte le proroghe per gli ammortizzatori sociali, i licenziamenti e per le indennità di sostegno ai redditi.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito si sintetizzano le novità per il mondo del lavoro.

<b>Interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza Covid-19 - Art. 5</b>	In merito ad alcune scadenze che possono interessare anche il mondo del lavoro risultano introdotte le seguenti proroghe:		
	<b>Adempimento</b>	<b>Scadenze 2021 (ante modifica)</b>	<b>Scadenze 2021 (post modifica)</b>
	Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
	Trasmissione telematica CU all'Agenzia	16 marzo	31 marzo
	Consegna CU ai percipienti	16 marzo	31 marzo
	Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio
<b>Trattamenti di integrazione</b>	I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare:		

- domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** di cui agli articoli [19](#) e [20](#) del D.L. n. 18/2020 **per una durata massima di 13 settimane**;
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore D.L. Sostegni in commento.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare;

- domanda per i **trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga** di cui agli articoli [19](#), [21](#), [22](#) e [22-quater](#) del D.L. n. 18/2020 **per una durata massima di 28 settimane**;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento;
- nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

---

 **Attenzione**

Per i trattamenti di cui sopra non è dovuto alcun contributo addizionale.

---

Le domande devono essere presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. Sostegno in commento.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegno in commento se tale ultima data è posteriore a quella sopra stabilita.

---

 **Attenzione**

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

---

 **Attenzione**

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e al pagamento diretto dell'ammortizzatore da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, deve essere effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig".

---

I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, sia mediante anticipo da parte del datore di lavoro.

I Fondi di cui all'[articolo 27](#) del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi integrazione salariale, Fsba etc) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità sinora definite.

Il trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)** richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso:

- per una **durata massima di 120 giorni**;
- nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
- in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'[articolo 8](#) della L. n. 457/1972.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività

<p><b>Divieto di licenziamento - Art. 8</b></p>	<p>lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in commento.</p> <p>Fino al <b>30 giugno 2021</b>, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla <a href="#">Legge n. 223/1991</a> e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.</p> <hr/> <p><b>⚠ Attenzione</b></p> <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.</p> <hr/> <p>Fino al <b>30 giugno 2021</b>, resta preclusa la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'<a href="#">articolo 7</a> della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p> <p>Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è preclusa la possibilità di licenziamento ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.</p> <hr/> <p><b>⚠ Attenzione</b></p> <p>Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.</p> <hr/> <p>Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa</b>, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, purché nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'<a href="#">articolo 2112</a> del codice civile;</li> <li>• <b>nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale</b>, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASpl;</li> <li>• <b>i licenziamenti intimati in caso di fallimento</b>, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.</li> </ul> <hr/> <p><b>⚠ Attenzione</b></p> <p>Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
<p><b>Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione e Cigs dipendenti ex Ilva - Art. 9</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsto il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 400 milioni di euro per l'anno 2021.</li> <li>• Garantita la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, già previsto per l'anno 2017, anche ai fini della formazione.</li> <li>• Per il settore aeroportuale in crisi è prevista l'applicazione del <a href="#">D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016</a> anche per gli interventi di cassa integrazione in deroga.</li> </ul>
<p><b>Indennità omnicomprensiva per i lavoratori stagionali del</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli <a href="#">15</a> e <a href="#">15-bis</a>, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 18 dicembre 2020, n. 176</a> (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite) è erogata una tantum un'ulteriore <b>indennità pari a</b></li> </ul>

**2.400 euro.**

Ai lavoratori **dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali**:

- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge in commento;
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto:

è riconosciuta un'**indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.**

**⚠ Attenzione**

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori e alle medesime condizioni.

Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a **2.400 euro**:

- **lavoratori dipendenti stagionali**;
- ai **lavoratori in somministrazione** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti** di cui agli articoli da [13](#) a [18](#) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'[articolo 2222](#) del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**⚠ Attenzione**

I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- titolari di pensione diretta.

Ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** del settore del **turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro;

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge in commento di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**:

- con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo;
- cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro;
- e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

#### **Attenzione**

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda per le indennità è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito.

#### **Sportivi**

Erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., secondo le seguenti modalità una indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:

- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati già dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della precedente domanda nella piattaforma informatica.


#### **Attenzione**


Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

#### **Rifinanziamento fondo reddito di cittadinanza - Art. 11**

Per l'anno 2021 incrementato di 1.000 milioni di euro il Fondo per il Reddito di Cittadinanza.

Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più **contratti di lavoro subordinato** a termine comporti un **aumento del valore del reddito familiare** fino al limite **massimo di euro 10.000 annui**, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.

<p><b>Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza - Art. 12</b></p>	<p>Nell'anno 2021, il reddito di emergenza (<a href="#">art. 82</a> D.L. n. 34/2020) è riconosciuto per <b>tre quote, ciascuna pari all'ammontare di euro 400,00</b>, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei requisiti stabiliti dall'<a href="#">art. 82</a> del D.L. n. 34/2020;</li> <li>• assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il reddito di cittadinanza.</li> </ul> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>Le quote di Rem sono riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra e ferma restando in ogni caso l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpl e DIS-COLL.</p> <hr/> <p>I soggetti beneficiari non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);</li> <li>• di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>• di pensione sia diretta che indiretta;</li> <li>• non essere beneficiari del reddito di cittadinanza per il medesimo periodo.</li> </ul> <p>L'indennità risulta cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.</p>
<p><b>Incremento Fondo reddito ultima istanza professionisti - Art. 13</b></p>	<p>Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria il "Fondo per il reddito di ultima istanza" (<a href="#">art. 44</a> D.L. n. 18/2020) è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p><b>Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili - Art. 15</b></p>	<p>Proroga fino al 30 giugno 2021 delle seguenti tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili (<a href="#">art. 26, comma 2</a>, D.L. n. 18/2020 e <a href="#">art. 1, comma 481</a>, Legge Bilancio n. 178/2020) a seguito dell'emergenza Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diritto a svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile;</li> <li>• equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i periodi di assenza dal servizio per tali soggetti non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento;</li> <li>• per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto si applica la disciplina di cui all'<a href="#">art. 26, commi 2 e 2-bis</a>, del D.L. n. 18/2020.</li> </ul>
<p><b>Disposizioni in materia di NASpl - Art. 16</b></p>	<p>Per le indennità NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito secondo il quale risultano beneficiari i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (<a href="#">art. 3, comma 1</a>, lettera c), D.Lgs. n. 22/2015).</p>

<p><b>Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine - Art. 17</b></p>	<p>Prorogata dal 31 marzo 2021 <b>sino a tutto il 31 dicembre 2021</b>, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'<a href="#">articolo 19, comma 1</a>, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.</p> <hr/> <p> <b>Attenzione</b></p> <p><b>Non</b> si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.</p> <hr/>
<p><b>Proroga Navigator Anpal Servizi Spa - Art. 18</b></p>	<p>In attesa di completare le procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, che tengano conto dell'esperienza maturata presso i medesimi centri e garantire continuità delle attività di assistenza presso le sedi territoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono <b>prorogati fino al 31 dicembre 2021</b> gli incarichi di collaborazione per i Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. nell'ambito delle politiche attive del lavoro di affiancamento al reddito di cittadinanza.</li> </ul> <p>Viene altresì disposto che il servizio prestato dai navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.</p>
<p><b>Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura - Art. 19</b></p>	<p>Esteso a tutto il mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (<a href="#">art. 16-bis</a> D.L. n. 137/2020).</p> <p>L'esonero è riconosciuto a seguito di autorizzazione della Commissione Europea nell'ambito delle disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19".</p>

#### Riferimenti normativi:

- [Decreto Legge Sostegni - testo bollinato](#)

ISSN: 2612-2928



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail [info@cesimultimedia.it](mailto:info@cesimultimedia.it)

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

**Privacy e Cookie Policy** - Codici ISSN